



Prot. n. 0073257-17/06/2022-AIFA-AIFA-P

Roma, 17/06/2022

**Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**OGGETTO:** Gara svolta con modalità telematica a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 (trentasei) mesi, rinnovabili di ulteriori 36 mesi nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG 927623601D - CUI S97345810580202200011.

## 1. PREMESSE

L'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA d'ora in poi "Agenzia" o "AIFA" o "Amministrazione" o "stazione appaltante"), con sede in Via del Tritone n. 181, 00187 Roma, Telefono: 06.5978.401, Sito web: <http://www.aifa.gov.it>, Email: [ufficiogare@aifa.gov.it](mailto:ufficiogare@aifa.gov.it), PEC: [procedure.gara@pec.aifa.gov.it](mailto:procedure.gara@pec.aifa.gov.it), con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 250 del 16/06/2022, ha deliberato di affidare i servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 (trentasei) mesi, rinnovabili di ulteriori 36 mesi.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma [codice NUTS ITI43]

CIG 927623601D

CUI S97345810580202200011

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Raffaella Cugini, Dirigente dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio dell'AIFA.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate come indicato al successivo paragrafo 2.2.

### Svolgimento della procedura di gara in modalità telematica e documenti di gara

L'appalto è disciplinato dalla Documentazione di gara di cui al successivo paragrafo 2.1, dagli eventuali Chiarimenti di cui al successivo paragrafo 2.2 e dalle *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*, *Guide e Manuali"* e *"Domande Frequenti degli Operatori Economici"* consultabili sul sito di ARIA SPA, l'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia, e dal *Sistema di Intermediazione Telematica* denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia**, messo a disposizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA, accessibile all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it). **Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.**

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Modello di Domanda di partecipazione (Allegato A);
- 4) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Tecnico (Allegato B) e Schema di Contratto (Allegato D);

- 5) DGUE (Allegato C);
- 6) DUVRI (Allegato E);
- 7) Modello 1 Ulteriori Dichiarazioni;
- 8) Modello 2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali;
- 9) Modello 3 Dettaglio Economico;
- 10) Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel;
- 11) Allegato A-ter, da produrre a cura dell'aggiudicatario come indicato al successivo paragrafo 23.

#### PUBBLICITA':

Ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando di gara è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea il giorno 16/06/2022 n. ID 22-343056-001.

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il Bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5<sup>a</sup> Serie Speciale, nonché per estratto, su:

- Il Fatto Quotidiano ed. nazionale;
- Il Riformista ed. nazionale;
- Avvenire Roma 7 ed. locale Roma;
- Il Giornale ed. locale Roma/Lazio.

La documentazione di gara è, altresì, pubblicata <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> alla voce "Acquisti di lavori, servizi e forniture non rientranti nelle precedenti categorie", sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nonché sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti formulati esclusivamente tramite SINTEL attraverso l'apposita funzione "Comunicazione della procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, almeno otto giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Applicandosi l'art. 8 comma 1 lett. c) della legge n. 120/2020, ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono rese disponibili almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

È inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento.

**Gli eventuali Chiarimenti, forniti dall'AIFA ai sensi del presente paragrafo, sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della Documentazione di gara.**

## 2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono tramite SINTEL e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni della procedura" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al Sistema Telematico SINTEL.

Le comunicazioni sono infatti inviate alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale". L'AIFA non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'AIFA, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sito del Sistema Telematico SINTEL nella sezione "Documentazione di gara" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita le aree "Comunicazioni" e "Documentazione di gara" e tutte le sezioni informative presenti su SINTEL e le caselle di Posta Elettronica Certificata da questo indicate.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti eleggono, quindi, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni, l'apposita area riservata ad accesso sicuro "Comunicazioni procedura" e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dagli stessi al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo utente) al Sistema SINTEL.

In caso di eventuali modifiche dell'indirizzo PEC dichiarato al momento della registrazione, il concorrente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a curare l'aggiornamento del proprio profilo utente sul Sistema SINTEL; la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni dovuto al difetto di aggiornamento del profilo.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione della natura medesima del servizio oggetto dell'appalto non suddivisibile in più lotti.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di vigilanza armata	CPV 98341140-8	P	€ 1.564.000,00
Importo totale a base di gara per 36 mesi				€ 1.564.000,00

In ragione della natura omogenea della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione Principale e prestazioni Secondarie ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Per un'esauritiva trattazione degli elementi e dei requisiti dei servizi oggetto di gara, si rimanda integralmente al Capitolato Tecnico facente parte integrante della Documentazione di gara.

Le attività dovranno essere svolte secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, in relazione alle specifiche esigenze del servizio e comunque secondo quanto indicato dall'AIFA.

Si richiama l'attenzione degli Operatori Economici partecipanti alla gara sulla disciplina contrattuale applicabile di cui allo Schema di Contratto facente parte integrante della Documentazione di gara.

I servizi/forniture oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso le sedi dell'AIFA secondo le modalità impartite da AIFA. Le sedi dell'AIFA sono attualmente ubicate in più stabili siti in Roma in Via del Tritone nn. 181, 169 (interni 4, 6 e 8) e 142.

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire un Team di lavoro con un numero di G.P.G. dedicato pari a n. 10,3125 FTE (Full Time Equivalent) necessario ad assicurare la vigilanza delle attuali sedi dell'AIFA.

Nell'arco della durata contrattuale, tenuto conto di una quota di ore aggiuntive per esigenze imprevedibili, per la formulazione dell'offerta economica, dovrà essere preso in considerazione un monte ore di n. 62.587,50 ore, necessario per coprire le esigenze di vigilanza dell'attuale sede dell'AIFA per una durata presumibile di 36 (trentasei) mesi.

Le prestazioni rese sulla base di quanto previsto in capitolato tecnico (Allegato B) verranno remunerate a consuntivo mensile alla tariffa oraria (ora/FTE) offerta in fase di gara per il numero di G.P.G. facenti parte del Team di lavoro ed effettivamente utilizzate.

Nell'eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento di una o più o tutte le sedi attuali, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), l'AIFA a proprio insindacabile giudizio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 11 dello Schema di Contratto (Allegato D) ovvero, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere al fornitore Aggiudicatario di garantire, con un numero di G.P.G. che AIFA reputerà adeguato alla diversa sede, l'erogazione del servizio presso il/i nuovo/i e diverso/i immobile/i, alla stessa tariffa oraria per singola FTE da quest'ultimo offerta in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali, in tale ipotesi resta fermo che non potrà essere superato l'importo complessivo offerto in sede di gara mentre potrà variare proporzionalmente la durata del contratto.

Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore economico specializzato debitamente selezionato.

Il predetto importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 779,00 (settecentosettantanove/00) e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'AIFA.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in circa € 1.228.000,00, calcolati considerando il costo medio orario del personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari di cui alla tabella ministeriale allegata al D.M. del 21/03/2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il livello IV, per un Team di lavoro di n. 10,3125 FTE (Fonte: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavori e delle Relazioni Industriali - Div. IV).

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

L'appalto (escluse le eventuali opzioni di cui al successivo paragrafo 4.2) avrà durata fino all'esaurimento del monte ore di n. 62.587,50 necessario per coprire le esigenze di vigilanza dell'attuale sede dell'AIFA per una durata presumibile di 36 (trentasei) mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

In particolare il Contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione dello stesso. Una volta avvenuta la presa in carico delle attività di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, verrà stilato in contraddittorio tra AIFA e l'Aggiudicatario apposito verbale di "inizio attività".

E' in ogni caso salva la facoltà di recesso dell'AIFA di cui all'art. 11 dello Schema di Contratto, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nell'eventualità di un mutamento di sede (sia in termini di trasferimento della sede attuale, sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e), ove l'AIFA eserciti a proprio insindacabile giudizio la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., di chiedere all'Aggiudicatario di garantire, con un numero di G.P.G. che AIFA reputerà adeguato alla diversa sede, l'erogazione del servizio presso il/i nuovo/i e diverso/i immobile/i, alla stessa tariffa oraria per singola FTE da quest'ultima offerta in sede di gara e alle medesime condizioni contrattuali, in tale ipotesi - fermo restando che non potrà essere superato l'importo complessivo offerto in sede di gara - potrà variare proporzionalmente la durata del contratto.

##### **4.1 Opzioni e rinnovi**

a) Al termine del Contratto, allorché il monte di n. 62.587,50 ore sopra indicato sarà esaurito, AIFA si riserva la facoltà di rinnovare il Contratto, ai sensi degli artt. 35, comma 4, e 106, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla medesima tariffa oraria (ora/FTE) e alle medesime condizioni contrattualmente previste, sino all'esaurimento del monte ore aggiuntivo stimato, per ulteriori 36 (trentasei) mesi di rinnovo, in ulteriori n. 62.587,50 ore.

Il contratto rinnovato, terminerà all'avvenuto esaurimento del monte ore complessivo stimato in n. 125.175,00 (risultante dalla somma del monte ore iniziale di n. 62.587,50 ore e del monte ore aggiuntivo di n. 62.587,50 ore).

L'importo stimato per il rinnovo è pari a € 1.564.000,00 (unmilionequattrocentosessantaquattromila/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ove previsti, fermo restando che l'importo effettivo per l'eventuale rinnovo del contratto verrà quantificato con separata apposita Determina dell'AIFA al momento dell'autorizzazione del rinnovo, moltiplicando l'importo della tariffa oraria (ora/FTE) offerta dall'Aggiudicatario in fase di gara per l'ulteriore monte ore di 62.587,50.

La stazione appaltante è autorizzata ad esercitare la facoltà di rinnovo, a seguito di apposita Determina, comunicando il rinnovo al fornitore che risulterà aggiudicatario mediante posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni.

b) I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la propria offerta, pertanto, l'operatore economico è obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere soggetti a revisione in caso di aumenti del costo del lavoro a seguito del rinnovo del CCNL di categoria, previa esplicita richiesta debitamente motivata e comprovata da idonea documentazione da parte del fornitore aggiudicatario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità successiva alla prima.

c) L'AIFA si riserva il diritto di richiedere l'estensione o la riduzione delle prestazioni, equivalenti al quinto del valore del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. Ove autorizzata l'estensione, ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, risulterà pari ad € 3.440.800,00 (tremilioniottocentoquarantamilaottocento/00), (36 mesi + 36 mesi di rinnovo + sesto quinto) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, ed è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

d) La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

e) Eventuali estensioni, riduzioni, sospensioni o soppressioni di parte del servizio, anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni, saranno comunicate all'Aggiudicatario con preavviso minimo di giorni 20 (venti).

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.



Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In caso di partecipazione in forma associata, si precisa che, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni indicate, nella Tabella n.1 del paragrafo 3, come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la responsabilità solidale di tutti gli operatori economici associati nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

In caso di partecipazione in forma associata di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lett. c) del Codice, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) del Codice, ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti



previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili, di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante per l'affidamento oggetto della presente procedura è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D.L. n. 76/2020 ss.mm.ii. è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. In tal caso, verrà inviata, mediante il Sistema Telematico SINTEL, apposita richiesta ai concorrenti interessati di far pervenire all'AIFA entro il termine perentorio di cinque giorni la documentazione idonea alla suddetta comprova.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 85, commi 3 e 6, del Codice. In particolare, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere tecnico/professionale come sotto descritti, avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici ove resa disponibile.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

### **7.1 Requisiti di idoneità**

**a)** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i servizi oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**b)** Essere in possesso dell'Autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza armata e custodia degli immobili di terzi nella Provincia di Roma, ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e art. 256-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS o in alternativa di essere in possesso di idonea abilitazione ai sensi dell'art. 134 bis del R.D. 18/06/1931 n. 773 attestata dall'autorità competente di altro Stato dell'Unione Europea.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Non sono richiesti Requisiti di capacità economica e finanziaria.

### **7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale**

#### **c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un contratto avente ad oggetto servizi analoghi ai servizi di vigilanza armata descritti nel Capitolato Tecnico di importo complessivo netto minimo pari a €1.500.000,00 (unmilione cinquecento/00).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) della relazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito registro che dimostri il possesso del requisito.
- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale informatico (o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciata da un pubblico ufficiale) della relazione di un revisore contabile iscritto nell'apposito registro che dimostri il possesso del requisito.
- copia informatica dei contratti stipulati con i committenti privati completi di copia delle fatture quietanziate, con indicazione dei relativi importi, date e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del DPR 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma.

#### **7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. a)** relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione prefettizia** all'esercizio dell'attività di vigilanza armata e custodia degli immobili di terzi nella Provincia di Roma, ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e art. 256-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### **7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane** ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all'art. 3 del citato decreto di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio di pulizia. Queste ultime devono essere in possesso dell'iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)**.

**Il requisito relativo al possesso dell'Autorizzazione prefettizia** all'esercizio dell'attività di vigilanza armata e custodia degli immobili di terzi nella Provincia di Roma, ex art. 134 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e art. 256-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS **di cui al paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio in argomento.

**Il requisito di capacità tecnica e professionale**, di cui al **paragrafo 7.3 lett. c)** ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: servizi di vigilanza armata.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta nel DGUE le parti del servizio che intende subappaltare.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, possono eseguire le prestazioni tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 31.280,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno, ove non espressamente contenuta nel testo della fideiussione provvisoria, deve essere resa con separato documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo dell'impegno a rilasciare cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.



Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia Italiana del Farmaco, codice IBAN IT72-D-05034-03200-000000010447;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n. 31, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti i poteri di firma del soggetto che firma la garanzia fideiussoria per conto del fideiussore.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante – il documento deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria;
- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In tale caso l'originale o la copia autentica dovrà essere inviato al seguente indirizzo: *Agenzia Italiana del Farmaco – Ufficio Attività Negoziale e Gestione Patrimonio – Via del Tritone, 181 – 00187 Roma – All'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Raffaella Cugini.*

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: ***“servizi di vigilanza armata da prestarsi presso le sedi dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 (trentasei) mesi, rinnovabili di ulteriori 36 mesi nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo Scadenza offerte: 18/07/2022 ore 10:00 DOCUMENTI DI GARA NON APRIRE”.***

Si precisa che su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria, dovrà essere inserita la scansione dell'originale cartaceo del documento come sopra inviato.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il “plico” potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, la dicitura sopra indicata, nonché la denominazione dell'Impresa/R.T.I./Consorzio concorrente dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il “plico”. Sarà possibile consegnare il “plico” a mano presso la sala Poste situata presso la sede AIFA nel seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel turno mattutino e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel turno pomeridiano, in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi. Nel caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta, con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. Al fine della determinazione dell'ora e della data di consegna faranno fede l'ora e la data risultanti dal protocollo AIFA. L'invio e l'integrità del “plico” rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'AIFA ove, per qualsiasi motivo, il “plico” non pervenga entro il termine di scadenza della presentazione dell'offerta di cui al paragrafo 13.3 del presente Disciplinare.

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, in particolare, il concorrente dovrà **dichiarare** nella "Domanda di partecipazione" di cui al paragrafo 15.1 di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell'art. 93, comma 7 del Codice.

L'operatore economico dovrà quindi produrre la certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione. Tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale. Quanto sopra deve essere inserito su SINTEL nell'apposito spazio dedicato alla cauzione provvisoria.

*In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. o Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto inserimento avviene a cura dell'impresa mandataria/capofila/organo comune; e in caso di Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice, da parte del Consorzio.*

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) della legge n. 120/2020, rinuncia a richiedere il sopralluogo obbligatorio non essendo lo stesso strettamente necessario per la formulazione dell'offerta ed essendo lo stato dei luoghi ben descritto nel Capitolato Tecnico (Allegato B).

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell'ANAC e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per eseguire il pagamento si rimanda a quanto indicato dall'ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>.

**Si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13.3.**

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel Sistema, **a pena di non abilitazione alla procedura di selezione**, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento trasmessa dal "Servizio GCG – Gestione Contributi Gara" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure**, per i soli operatori economici esteri, **la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale**.

La mancata presentazione della ricevuta attestante il pagamento, potrà essere sanata mediante **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

### **13.1 Requisiti informatici per partecipare all'appalto**

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul Sistema SINTEL gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione descritta nell'allegato "modalità tecniche di utilizzo della piattaforma".

### **13.2 Modalità di identificazione sul Sistema Telematico**

Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi sul Sistema Telematico di Regione Lombardia– SINTEL – accessibile all'indirizzo: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, l'operatore economico può fare riferimento alla sezione "help > guide e manuali > operatore economico".

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

### **13.3 Termine e Modalità di presentazione delle offerte**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 79 comma 5-bis del Codice per il caso in cui si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema SINTEL tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, per partecipare all'appalto tutta la documentazione (Amministrativa, Tecnica ed Economica) di cui si compone l'offerta dovrà essere inserita nel Sistema Telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 18/07/2022, applicandosi l'art. 8 comma 1 lett. c) della legge n. 120/2020.

Poiché le offerte tardive sono irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice, il **Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.**

Entro il termine perentorio sopra indicato, l'operatore economico dovrà, pertanto, caricare sulla piattaforma SINTEL tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta, la documentazione tecnica ed economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

#### **Documentazione amministrativa - Step 1**

Al primo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione amministrativa indicata al successivo paragrafo 15.

#### **Documentazione tecnica - Step 2**

Al secondo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire negli appositi campi la documentazione tecnica indicata al successivo paragrafo 16.

#### **Offerta economica - Step 3**

Al terzo Step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo "Offerta economica", solo il valore offerto nella cella di colore giallo B8 del Modello 3 Dettaglio Economico, espresso in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali. In merito si rimanda a quanto precisato al successivo paragrafo 17.

Si precisa che all'interno dei prezzi offerti nelle celle B6 e B8 del Modello 3 Dettaglio Economico sono inclusi tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d);

- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze;
- c) al campo "di cui costi del personale", il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico per tutti i servizi oggetto di appalto;

- d) al campo “di cui costi della sicurezza afferenti, l’attività svolta dall’operatore economico”, il valore dei costi della sicurezza per tutti i servizi oggetto di appalto, afferenti l’attività di impresa.

Allegato all’offerta economica:

Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

#### **Firma digitale del Documento d’offerta - Step 4**

Al quarto Step del percorso guidato “Invia offerta”, l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel* - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

#### **“Riepilogo ed Invio dell’offerta” – Step 5**

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo Step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli Step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

**ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo Step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

#### **NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:**

**La dimensione massima di ciascun file inserito nel Sistema è pari a 100 MB**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA SU SINTEL IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA:**

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle modalità di registrazione a SINTEL e alle modalità di presentazione dell'offerta su SINTEL in caso di partecipazione in forma associata, si rimanda a quanto indicato all'allegato - Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

### **13.4 Documentazione di cui si compone l'offerta**

L'offerta è costituita da:

- A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al successivo paragrafo 15;
- B) DOCUMENTAZIONE TECNICA, corredata da DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo paragrafo 16;
- C) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17.

#### **ATTENZIONE:**

L'Amministrazione esclude i concorrenti che abbiano inserito la documentazione economica, all'interno degli spazi presenti nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 ivi compreso il DGUE, la Domanda di partecipazione, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica devono essere prodotte **in originale in formato elettronico firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente **in originale in formato elettronico firmato digitalmente**, potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale



ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio** di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Accedendo all'apposita sezione "Dettaglio delle procedura" e conseguentemente alla funzionalità "Invia offerta" il concorrente al primo Step del percorso guidato di invio offerta dovrà caricare negli appositi spazi presenti in piattaforma la documentazione amministrativa (debitamente compilata e firmata digitalmente con le modalità in appresso indicate) che consiste nella Domanda di partecipazione, nel DGUE, nelle dichiarazioni integrative e nella documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **15.1 Domanda di partecipazione**

La Domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito allegato **Modello di Domanda di partecipazione**, è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale); in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. d) ed e) del Codice i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) ed c) del Codice i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);
- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);
- degli estremi del documento (campo 10: anno 2022 di stipula e CIG 927623601D)
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo – gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata da prestarsi presso la sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco per 36 mesi rinnovabili di ulteriori 36 mesi")
- codice tributo: 456T.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo dovuta deve essere commisurato al numero delle Domande di partecipazione.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul Sistema Telematico nell'apposito spazio copia informatica dell'F23 o in alternativa si ritiene accettabile la possibilità di assolvere al pagamento dell'imposta di bollo mediante l'apposizione sulla domanda di partecipazione di una marca da bollo da € 16,00 annullata. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di chiedere l'esibizione del documento in originale a comprova.

Nella Domanda di partecipazione, l'operatore economico deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 co.3 del Codice e i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell'anno antecedente la data di invio del presente invito.

In particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di

maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

La Domanda di partecipazione contiene le dichiarazioni necessarie per la partecipazione e tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La Domanda di partecipazione contiene, altresì:

- Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: la dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
- Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: la dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  - c. l'impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

La domanda è compilata e sottoscritta come segue:

- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, dal consorzio medesimo;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o consorzio dovrà compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione.

- **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, sia l'impresa che riveste le funzioni di organo comune sia ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara dovrà compilare e sottoscrivere la propria domanda di partecipazione;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara dovrà compilare e presentare la propria domanda di partecipazione.

## **15.2 Documento di gara unico europeo-DGUE, “Modello 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI” E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO-DGUE (con indicazioni per i casi di: AVVALIMENTO, SUBAPPALTO, CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE)**

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione ai seguenti indirizzi internet: [e https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti](https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti) e sulla piattaforma SINTEL all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'AVVALIMENTO si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega mediante inserimento nell'apposito spazio del Sistema Telematico:

- 1) DGUE, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, IV, VII e VIII**, dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:

- dichiara di non incorre nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis, f-ter e f-quater del Codice;
  - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice ed attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata, ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice;
  - dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "codice di comportamento" della stazione appaltante, rinvenibile al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc>, e che in caso di aggiudicazione si impegna, con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
- 3) originale o copia autentica del **contratto di avvalimento** - in formato elettronico firmato digitalmente oppure mediante scansione dell'originale cartaceo con la dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura - in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria e la durata del contratto.

Detta documentazione deve essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero, in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

#### **In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e facoltativamente la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1 del Codice, si precisa che nel DGUE dovranno essere indicati tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Rimane, infine, fermo che, ai sensi dell'art. 80 comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Qualora vi sia/no soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta che sia/no oggetto di provvedimento/i di cui all'art. all'art. 80, comma 1 del Codice, il concorrente dovrà dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata mediante la **produzione di ogni documento** (a titolo esemplificativo: assenza di collaborazione/licenziamento/avvio di una azione risarcitoria/denuncia penale) idoneo a comprovare l'estromissione del/i soggetto/i dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali. Tale documentazione dovrà essere inserita negli spazi previsti sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**In caso di CURATELA FALLIMENTARE E CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, si richiede la compilazione della sezione C, lettera d)**

Nel DGUE nella Parte III - sezione C, lettera d), il concorrente dovrà indicare gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice.

Inoltre, il concorrente dovrà rendere, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, le dichiarazioni di cui all'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VI, VII e VIII**; in particolare dovrà dichiarare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

L'operatore ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale dovrà altresì produrre la **relazione di un professionista**, ai sensi del comma 4 dell'art. 186-bis R.D. n. 267/1942, recante i dati identificativi dello stesso, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del medesimo Regio Decreto, che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161 del R.D. n. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel Sistema la scansione dell'originale cartaceo della relazione sottoscritta dal professionista con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

Saranno tenuti a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l'impresa ausiliaria art. 89 del Codice che si trovino nella situazione di cui all'art. 110, comma 3, lett. a) del Codice.

Detta documentazione dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti*, *Consorzio ordinario di concorrenti*, *GEIE*, *Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell'impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell'art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di affidamento, sia stata subordinata da ANAC, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad **avvalimento** di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nel bando di gara l'impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:

1. produrre un proprio DGUE;
2. dichiara, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito modello utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, V, VII e VIII**, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE, di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Il DGUE e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni**, compilati e sottoscritti ciascuno dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul Sistema Telematico da parte del concorrente ovvero in caso di *Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete*, da parte della mandataria/capofila/organo comune; e in caso di *Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del Codice*, da parte del Consorzio.

L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 o essere sottoposta a curatela fallimentare.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente Disciplinare.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE**

Ciascun concorrente, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VI, VII, VIII e IX**, rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma co. 4 e 5 lett. b), c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice; tale dichiarazione deve essere resa da ciascun soggetto che compila il DGUE;



3. **In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall'art. 2 della l. n. 55/2019;
4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione della propria offerta, ritenendo l'esame del Capitolato e l'analisi della documentazione ivi allegata esaustivi e sufficienti per essere correttamente edotti sull'ubicazione, l'estensione e l'utilizzo dei locali o zone ove dovrà svolgersi il servizio, nonché sugli arredi, infrastrutture, ecc. ivi presenti;
6. dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

#### **15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente produce, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate, la seguente ulteriore documentazione:

1. documento attestante la **garanzia provvisoria** con **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.
2. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico



nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 10.

3. ricevuta di **pagamento del contributo a favore dell'ANAC**; tale documentazione dovrà essere prodotta con le modalità indicate al paragrafo 12.
4. copia informatica dell'**F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo** di cui al paragrafo 15.1., nel caso in cui si sia optato per tale forma di assolvimento di detta imposta.
5. nel caso in cui l'Offerta sia presentata da un procuratore e dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura: la **dichiarazione sostitutiva** resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; **ovvero** nel caso in cui i poteri non siano riportati sulla visura: **procura** generale o speciale, in originale in formato elettronico firmato digitalmente o in copia conforme all'originale attestata in formato elettronico firmato digitalmente da pubblico ufficiale; in alternativa potrà essere prodotta mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura; in tal caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.
6. **Copertura assicurativa** per la responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura contenente le condizioni di cui all'Art. 8 dello Schema di contratto; tale documento potrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente, ovvero mediante scansione dell'originale cartaceo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore Economico nella presente procedura; in tale ultimo caso l'AIFA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, l'esibizione dell'originale.

In caso di partecipazione in R.T.I. e di Consorzi la copertura assicurativa dovrà essere posseduta:  
(i) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;  
(ii) in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  
(iii) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso.

In alternativa potrà essere prodotta una dichiarazione di impegno alla stipula di detta polizza in caso di aggiudicazione, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare la società nella presente procedura.

In caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituito, la dichiarazione dovrà essere resa dall'impresa mandataria/capofila o dal Consorzio e sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza; in caso di partecipazione di RTI/GEIE o Consorzio costituendo, dovrà essere resa da tutte le imprese raggruppande/constituende e sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti o dai soggetti muniti dei necessari poteri di rappresentanza.

### 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La seguente ulteriore documentazione deve essere prodotta, mediante inserimento sulla piattaforma SINTEL nella sezione dedicata, con le modalità in appresso indicate:

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito in formato elettronico firmato digitalmente alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila; da produrre in originale in formato elettronico firmato digitalmente ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005.

#### **Per i consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice),**

- dichiarazione resa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, III, VII e VIII**, da ciascuna consorziata esecutrice circa i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE; tale modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal relativo legale rappresentante o procuratore.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- **contratto di rete**, redatto in formato digitale per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, per quali imprese la rete concorre; nonché le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi, tra l'altro, le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- in caso di RTI costituito: **contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o

della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
- dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando l'apposito **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni – Sezione I, II, VII, VIII, IX e X**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti tra l'altro:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

#### **15.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DGUE E DEL MODELLO 1-ULTERIORI DICHIARAZIONI, SOTTOSCRITTI DAL CONCORRENTE:**

Il **DGUE** e il **Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni** debbono essere compilati, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore ed inseriti a Sistema dal concorrente nell'apposito spazio.

In caso di partecipazione in forma associata, i suddetti documenti, compilati e firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, devono essere presentati:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

**L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila.**

- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

**L'inserimento di tale documento nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/organo comune.**

- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani (art. 45 comma 2 lett. b del Codice) e di consorzi stabili (art. 45 comma 2 lett. c del Codice), dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

**L'inserimento nel Sistema dei DGUE e del Modello 1-Ulteriori Dichiarazioni avviene a cura del Consorzio** che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul Sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) del comma 2 dell'art. 45 del Codice, dovrà essere presentata nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di

consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel Sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

## **16. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute.

Al secondo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà allegare la documentazione Tecnica secondo quanto di seguito indicato che contiene i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.

Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'**esclusione** dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

### **16.1 Relazione tecnica**

La Relazione Tecnica deve comporsi di 10 pagine in formato A4 - carattere Arial 11 - interlinea 1,5 – margini superiori e inferiori uguali a 2, sinistro 3 e destro 2. Le pagine eccedenti suddetto limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice. Per “pagina” deve intendersi una “facciata”. Non sono incluse nel novero delle 10 pagine eventuali copertina e indice.

Detta relazione, che deve essere presentata **a pena di esclusione**, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, i seguenti elementi:

- a) Procedure aziendali (esaustività/qualità policy aziendale su sicurezza/riservatezza/gestione emergenze/ecc.) e programma di controllo interno sulla qualità (audit periodici/gestione dei reclami/gestione delle non conformità/ecc.), nonché possesso da parte del concorrente di eventuali certificazioni ISO/SA;
- b) Procedure di selezione/addestramento/formazione del personale (frequenza dei corsi /qualità dei selezionatori-formatori), illustrando in particolare il piano di formazione e aggiornamento professionale previsto per tutto il periodo di durata del contratto per il personale addetto, dettagliando per ciascun intervento formativo finalità, obiettivi, formatori impiegati, numero ore di formazione.
- c) Organizzazione del servizio (descrizione della struttura organizzativa del gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio, dell'esperienza e formazione degli addetti, delle modalità della presenza del Responsabile coordinatore specificandone le fasce di reperibilità, nonché della dislocazione delle G.P.G. nelle fasce orarie richieste al paragrafo 3.2 del Capitolato).

Si precisa che la Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e formazione delle figure che saranno impiegate.

- d) Modalità operative di esecuzione dei servizi: descrizione delle modalità specifiche di esecuzione dei servizi, delle modalità di intervento in caso di emergenza, di custodia delle

chiavi, ecc, descrizione delle attrezzature e apparecchiature fornite e delle relative attività di manutenzione, degli strumenti di reportistica sul servizio erogato (modulistica, applicativi informatici ,report che si intendono mettere a disposizione per la rilevazione e verifica della qualità e per il monitoraggio dei servizi erogati), ecc..

e) Rating di Legalità.

f) Proposte migliorative.

**Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alle lett. a) ed e) della *Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica* di cui al successivo par. 18.1, alla Relazione tecnica andranno allegate le copie degli eventuali certificati e/o attestazioni di rating posseduti dall'OE corredate dalla dichiarazione di conformità agli originali, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma. Detti allegati non rientrano nel novero delle massimo n. 10 pagine di cui deve essere composta la Relazione tecnica.**

**E' altresì richiesto che il concorrente alleghi alla Relazione tecnica una tabella contenente il progetto di assorbimento, in cui vengono illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 25, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale e, quindi, ad inammissibilità dell'offerta. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto. Il file contenente la tabella dovrà essere sottoscritto, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita dei poteri di firma e non rientra nel novero delle massimo n. 10 pagine di cui deve essere composta la Relazione tecnica.**

#### **16.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'**apposito modello disponibile nella documentazione di gara**, è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 28.

Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale ed essere inserito nel Sistema nell'apposito spazio "**Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica**" con le modalità di cui al successivo paragrafo 16.3.

#### **16.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Tutta la DOCUMENTAZIONE TECNICA, di cui ai precedenti paragrafi 16.1, 16.2 e 16.3, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di concorrenti associati o consorzi, la documentazione facente parte dell'offerta dovrà essere sottoscritta ed inserita con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la relazione tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice, dal consorzio medesimo.

## **17. CONTENUTO DELL'OFFERTA – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

Al terzo Step del percorso guidato di invio offerta presente in piattaforma, il concorrente dovrà compilare i campi a video per l'invio dell'Offerta economica secondo quanto di seguito indicato e, **a pena di esclusione**, allegare il seguente documento:

**17.1 DETTAGLIO ECONOMICO** - contenente l'indicazione della tariffa oraria per FTE che concorre a determinare l'importo complessivo offerto da indicare nell'offerta economica di cui al paragrafo 17.2 - da inserire, pena l'esclusione, a Sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La tabella del Dettaglio Economico dovrà essere compilata, utilizzando l'apposito **modello 3 Dettaglio Economico** disponibile sulla piattaforma SINTEL nella documentazione di gara. La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:

L'operatore economico offerente dovrà indicare nella cella **B6**, di colore VERDE, la TARIFFA ORARIA (ora/FTE) offerta per ogni singola FTE. Detta tariffa moltiplicata per il monte ore di n. 62.587,50



indicato nella cella **B7**, di colore AZZURRO, calcolerà automaticamente nella cella **B8**, di colore GIALLO, l'importo complessivo offerto al netto di IVA.

**L'importo complessivo offerto, visualizzato all'interno della casella B8 a sfondo GIALLO della tabella del Dettaglio Economico, dovrà essere riportato nell'apposito spazio, relativo all'offerta economica di cui al seguente paragrafo 17.2, presente sulla piattaforma SINTEL.**

Si precisa che il corrispettivo massimo contrattualmente dovuto all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 4 dello Schema di Contratto (Allegato D), per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente appalto per un monte ore di n. 62.587,50, corrisponde all'importo complessivo offerto e risultante nella cella **B8**, di colore GIALLO, di cui al Dettaglio Economico.

Gli importi andranno espressi in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali. La Commissione giudicatrice prenderà in considerazione, infatti, solo fino a due cifre decimali, a prescindere dalle ulteriori cifre decimali eventualmente indicate dal concorrente.

Il dettaglio economico, **a pena di esclusione**, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l'offerta tecnica al paragrafo 16.3.

## **17.2 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo espresso in euro, al netto di Iva. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi il Sistema SINTEL prende in considerazione fino a due cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;  
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) l'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

In merito, in ossequio all'art. 95 comma 10 del Codice, si precisa che:

- i **costi del personale** sono da indicare a pena di esclusione e vanno inseriti a Sistema nell'apposito spazio all'uopo dedicato. Tale costo del personale potrà essere espresso con massimo n. cinque (5) cifre decimali e, ai sensi degli artt. 23 comma 16 e 97 commi 5 e 6 del Codice, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia ai sensi dell'art. 216, comma 4 del Codice;
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono da indicare a pena di esclusione e vanno inseriti nell'apposito campo **"costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"**. Tali costi potranno essere espressi con massimo n. cinque (5) cifre decimali e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi. Si precisa che gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n.

Pagina 36 di 52



81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

Resta fermo che gli **oneri di sicurezza per rischi interferenti**, indicati al paragrafo 3 che precede, non possono essere soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 e dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice, prima dell'aggiudicazione l'AIFA verificherà che il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risultato primo in graduatoria, non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle, in appresso citate, di cui all'art. 23, comma 16 del Codice.

In ogni caso, ove l'offerta risultasse anormalmente bassa, si procederà con la verifica di congruità dei **costi della manodopera** e dei **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico**, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

### 17.3 Modalità di presentazione dell'offerta economica su SINTEL

Nel campo "Offerta economica" su SINTEL, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve indicare:

- a) al campo "Offerta economica", solo il valore offerto nella cella di colore GIALLO B8 del Modello 3 Dettaglio Economico, espresso in euro, IVA esclusa, con massimo due cifre decimali.

Si precisa, altresì, che all'interno dei prezzi offerti nel Modello 3 Dettaglio Economico **devono essere inclusi tutti i costi di cui alle seguenti lettere b), c), d)**:

- b) al campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze;
- c) al campo "di cui costi del personale", il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico **per tutti i servizi oggetto di appalto**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- d) al campo "di cui costi della sicurezza afferenti, l'attività svolta dall'operatore economico", il valore dei costi della sicurezza **per tutti i servizi oggetto di appalto**, afferenti l'attività di impresa di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- e) Allegato all'offerta economica:

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare il Modello 3 Dettaglio Economico a pena di esclusione, debitamente compilato e firmato digitalmente.

Si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 13.3, quarto e quinto Step, per le modalità di generazione del "Documento d'offerta" e di "Invio dell'offerta".

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed è inserita sul Sistema Telematico nell'apposito spazio previsto, con le medesime modalità previste per l'offerta tecnica al paragrafo 16.3.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

	Criteri di valutazione	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio	punti D max	punti T max
<b>a)</b>	Procedure aziendali (esaustività/qualità policy aziendale su sicurezza/riservatezza/gestione emergenze/ecc.) e programma di controllo interno sulla qualità (audit periodici/gestione dei reclami/gestione delle non conformità/ecc.), nonché possesso da parte del concorrente di eventuali certificazioni ISO/SA	Esaustività, qualità e adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia delle policy e del programma di controllo interno sulla qualità, affidabilità anche alla luce delle eventuali certificazioni ISO/SA possedute	12	
<b>b)</b>	Procedure di selezione/addestramento/formazione del	Efficacia, coerenza e pervasività/completezza del	12	

	personale (frequenza dei corsi /qualità dei selezionatori-formatori), illustrando in particolare il piano di formazione e aggiornamento professionale previsto per tutto il periodo di durata del contratto per il personale addetto, dettagliando per ciascun intervento formativo finalità, obiettivi, formatori impiegati, numero ore di formazione.	piano e delle modalità di formazione del personale, con riferimento alla tipologia dei corsi, alla frequenza dei corsi, alla esperienza/qualità dei selezionatori-formatori in relazione alle esigenze dell'Agenzia.		
c)	<p>Organizzazione del servizio (descrizione della struttura organizzativa del gruppo di lavoro preposto all'erogazione del servizio, dell'esperienza e formazione degli addetti, delle modalità della presenza del Responsabile coordinatore specificandone le fasce di reperibilità, nonché della dislocazione delle G.P.G. nelle fasce orarie richieste al paragrafo 3.2 del Capitolato).</p> <p>Si precisa che la Commissione non intende valutare i CV nominativi specifici dei soggetti che saranno impiegati nell'appalto ma esclusivamente la qualità professionale in termini di esperienza e formazione delle figure che saranno impiegate.</p>	Efficacia, coerenza e pervasività/completezza della proposta in relazione alle esigenze dell'Agenzia.	18	
d)	Modalità operative di esecuzione dei servizi: descrizione delle modalità specifiche di esecuzione dei servizi, delle modalità di intervento in caso di emergenza, di custodia delle chiavi, ecc, descrizione delle attrezzature e apparecchiature fornite e delle relative attività di manutenzione, degli strumenti di reportistica sul servizio erogato (modulistica, applicativi informatici, report che si intendono mettere a disposizione per la rilevazione e verifica della qualità e per il monitoraggio dei servizi erogati), ecc.	Efficacia, coerenza e pervasività/completezza della proposta in relazione alle esigenze dell'Agenzia.	18	
e)	Rating di Legalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• possesso del Rating di legalità attribuito dall'AGCM pari a 1 stella: 1 punti</li> <li>• possesso del Rating di</li> </ul>		6

		legalità attribuito dall'AGCM pari a 2 stelle: 3 punti • possesso del Rating di legalità attribuito dall'AGCM pari a 3 stelle: 6 punti		
f)	Proposte migliorative	Esaustività, qualità, utilità ed adeguatezza alle esigenze dell'Agenzia	4	

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Si premette che, ai fini del calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, la Commissione giudicatrice si avvarrà dello strumento di calcolo Excel, impostando nel relativo foglio di calcolo, nel "formato celle" 2 cifre decimali. La Commissione giudicatrice prenderà pertanto in considerazione i risultati effettuati da Excel e visualizzabili nel relativo foglio di calcolo con 2 cifre decimali.

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)<sub>i</sub> **relativi a ciascun elemento qualitativo cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, attraverso la **trasformazione** in coefficienti, variabili tra 0 e 1 (all'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente 1 e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al proprio punteggio ottenuto), della somma delle preferenze attribuite dai commissari, mediante il "confronto a coppie".

Nell'applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per il calcolo di ogni coefficiente V(a)<sub>i</sub> determina la preferenza fra ogni coppia di offerte attraverso la seguente tabella:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

**Per ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella**, qualora le offerte da sottoporre a valutazione siano solo due, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente sarà determinato nel seguente modo: 1) calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 2) si procede, quindi, ad attribuire il valore 1 alla media più alta e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Si precisa, infine, che in presenza di un'unica offerta, il coefficiente sarà determinato mediante il calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Quanto agli **elementi cui è assegnato un punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

### Clausola di sbarramento

Il concorrente la cui offerta ottenga un punteggio tecnico inferiore a 40 punti verrà escluso dalla gara e non potrà accedere alla fase successiva di apertura dell'offerta economica.

### 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio economico, da assegnare all'offerta economica del concorrente (a) si ottiene moltiplicando  $V(a)$  per il punteggio massimo attribuibile ovvero 30 punti.

Il coefficiente  $V(a)$  relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato attraverso la seguente formula:

$$V(a) = R_{\min}/R_a$$

dove:

$V(a)$  = coefficiente relativo all'offerta economica del concorrente (a)

$R_{\min}$  = importo offerto più basso

$R_a$  = importo offerto dal concorrente (a)

### 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a) (punteggio complessivo);

$\sum_n$  = sommatoria

$n$  = numero totale dei requisiti;

$W_i$  = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

E' previsto che **per ciascun criterio di valutazione** di cui si compone la parte tecnica il concorrente che ha presentato l'offerta migliore ottenga il punteggio massimo.

Se nel punteggio complessivo tecnico nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio non viene nuovamente riparametrato, non è infatti prevista una seconda riparametrazione dei **punteggi complessivi**.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

E' possibile assistere alle sedute pubbliche come in appresso indicato.

**In caso di sedute pubbliche "in presenza"**, alle medesime che si terranno presso la sede dell'AIFA di via del Tritone n. 181 in Roma, potranno assistervi i legali rappresentanti/procuratori delle imprese

interessate oppure persone munite di specifica delega. In particolare, in conformità delle procedure di accesso dei visitatori presso l'AIFA, è ammesso un solo rappresentante per ogni concorrente il cui nominativo, dovrà essere comunicato tramite SINTEL **entro le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente a quello della seduta**, allegando fotocopia di un documento di identificazione, e indicando i relativi poteri e/o gli estremi della procura speciale e/o allegando la delega con fotocopia del documento del delegante. L'accesso e la permanenza del rappresentante dell'Operatore economico sono subordinati al rispetto della predetta procedura.

In difetto, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

L'accesso in AIFA è subordinato all'esibizione dell'originale dei documenti di identificazione e di attestazione dei poteri/delega. E' necessario presentarsi all'ingresso visitatori almeno trenta minuti prima degli orari fissati per le sedute della Commissione.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Lo svolgimento delle sedute pubbliche infatti avverrà *"a distanza"* mediante l'utilizzo di apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA che, unitamente al sistema SINTEL, costituiscono mezzi tecnici idonei ad assicurare la pubblicità e la trasparenza delle operazioni.

In questo caso, il link al quale collegarsi per presenziare alla seduta verrà comunicato, tramite SINTEL, con un preavviso di almeno due ore.

#### **19.1 APERTURA DELLA "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **seduta pubblica di apertura dei lavori**, in occasione della quale si procederà all'apertura della "Documentazione Amministrativa" sul Sistema SINTEL da parte della Stazione Appaltante si terrà nella modalità *"a distanza"* il giorno **19/07/2022 alle ore 10:00**.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi e si terrà con la modalità e nella data/orario che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 1 giorno.

Tramite il Sistema SINTEL con un preavviso di 1 giorno verranno preventivamente comunicate ai concorrenti ammessi le date delle **successive sedute pubbliche** che saranno convocate per l'apertura delle "Offerte tecniche", per l'apertura delle "Offerte Economiche".

In particolare, la gara si svolge secondo la seguente procedura:

**In seduta pubblica** la Stazione Appaltante, nella persona del RUP (o di altro incaricato), alla presenza di due testimoni:

- apre la documentazione amministrativa sul Sistema SINTEL;
- dà atto della documentazione amministrativa presentata;
- redige apposito verbale relativo alle attività svolte.

**Successivamente** l'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio di AIFA sotto il coordinamento e controllo del RUP, tenuto ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e ad adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate da detto Ufficio, esamina la documentazione amministrativa e, se necessario, attiva l'eventuale **soccorso istruttorio** di cui al precedente paragrafo 14 e provvede a far adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis del Codice.



La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione delle offerte e di trasferimento della documentazione dal RUP alla commissione giudicatrice: le offerte presentate su SINTEL sono visionabili unicamente tramite credenziali di accesso (User ID e password) al Sistema in possesso del RUP e del segretario di commissione. Il Sistema non consente di prendere visione delle Offerte Tecniche ed Economiche prima della loro apertura.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

Le procedure di esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche saranno effettuate, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dalla Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale dell'AIFA dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà composta da numero tre membri interni alla Stazione Appaltante, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

In particolare, i membri ai fini di consentire la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere dipendente in servizio presso l'Agenzia da almeno 5 anni;
- b) avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) aver svolto incarichi nel settore oggetto dell'appalto. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica;
- e) aver lavorato in uno dei seguenti ambiti/strutture cui afferisce l'oggetto del contratto: Gestione del Personale e/o Amministrativo e/o Legale e/o Direzione Generale e/o Presidenza e/o Logistica e/o Controllo di gestione e/o Qualità delle procedura e/o Vigilanza post-marketing e/o Ispezioni e certificazioni di Aifa e/o Area Autorizzazioni Medicinali ovvero in ambiti analoghi di altra amministrazione aggiudicatrice o di soggetti privati, purché pertinenti l'oggetto della gara;
- h) il Presidente deve rivestire la qualifica di Dirigente di II fascia;
- i) i componenti diversi dal Presidente devono rivestire almeno la qualifica di Funzionario ovvero Dirigente sanitario.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i componenti devono dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 del Codice, l'AIFA si riserva la facoltà di verificare a campione tali dichiarazioni ai sensi dell'art. 216, comma 12, del Codice.

E' prevista la nomina di numero tre membri supplenti i quali devono possedere i medesimi requisiti.

Ai sensi dell'art. 77 comma 10 del Codice, ai membri della commissione non spetta alcun compenso.

I membri, ivi compreso il Presidente, sia effettivi che supplenti, saranno individuati nel rispetto del principio di rotazione a seguito di valutazione dei curricula sulla base delle competenze possedute e delle esperienze maturate.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si individuano la piattaforma SINTEL, la Posta Elettronica Certificata, la posta elettronica e l'apposito sistema di videoconferenza in uso presso AIFA, quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

La durata dei lavori della commissione giudicatrice prevista per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stimata in massimo 6 mesi, salvo diverse esigenze dell'AIFA eventualmente intervenute. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno una riservata e comunque in un numero di sedute adeguato all'adempimento dei compiti assegnati alla Commissione che varierà a seconda del numero di offerte pervenute e della complessità delle stesse.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, ove richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

## **21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE e ECONOMICHE sul Sistema SINTEL – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la gara procederà come segue, salvo che per i concorrenti eventualmente esclusi con Determinazione del Direttore Generale dell'AIFA:

**In seduta pubblica** la Commissione giudicatrice:

- assiste all'abilitazione alla gara, effettuata sul Sistema SINTEL a cura di un componente dell'Ufficio ANGP di AIFA, di tutti i concorrenti non esclusi;
- apre, quindi, su SINTEL le offerte tecniche dei concorrenti al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e della loro regolarità formale.

La Commissione giudicatrice, **in una o più sedute riservate** di regola a distanza, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, valutabili sulla base di quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e dalla vigente normativa, procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati ai paragrafi 18.1, 18.2 e 18.4 del presente Disciplinare.

**In seduta pubblica** la Commissione giudicatrice:

- dà lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte tecniche dei concorrenti ammessi e li inserisce nel Sistema SINTEL;
- dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

- apre le offerte economiche, compreso l'eventuale dettaglio economico, dà lettura degli importi offerti e procede quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18;
- dà lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo economico alle singole offerte economiche dei concorrenti ammessi e li inserisce nel Sistema SINTEL;
- una volta terminata la valutazione, approva la documentazione economica al fine di permettere al Sistema SINTEL, in modo automatico, di:
  - provvedere alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico,
  - formulare la classifica della gara,
  - indicare i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell'art. 97 del Codice.
- in caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, la Commissione prediligerà il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica e, in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà al sorteggio per addivenire alla proposta di aggiudicazione; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica;
- dà lettura dei punteggi totali attribuiti e della classifica della gara;
- segnala eventualmente se la migliore offerta è anomala ai sensi dell'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa e/o Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP propone l'esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 23.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, secondo periodo del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà con le modalità indicate al precedente paragrafo 7.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

La stazione appaltante procede all'aggiudicazione nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti in quanto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Verrà richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione Appaltante, nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta richiesta, eventualmente prorogabili dalla Stazione Appaltante, gli *Allegati A-ter*, resi dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 "prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici".

In caso di ricorso all'Avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli *Allegati A-ter* dovranno essere resi anche dai soggetti indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 dell'Impresa ausiliaria in relazione ai loro familiari conviventi.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario un *RTI o un Consorzio ordinario non ancora costituito*, dovrà essere prodotto, prima della stipula del Contratto, il contratto di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, con il quale le imprese conferiscono ad una di esse la qualifica di mandatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, commi 8, 12 e 13 del Codice ovvero dell'atto costitutivo.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Al termine del Contratto, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'AIFA ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice il relativo certificato attestante l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle predette spese di pubblicazione è pari a € 1.796,60 iva esclusa.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **24. AVVERTENZE**

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel bando di gara, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e negli eventuali Chiarimenti forniti dall'AIFA con rinuncia ad ogni eccezione.
- La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.
- Il Sistema Telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio indicato al paragrafo 13.3 del presente Disciplinare.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.



- L'AIFA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- L'AIFA si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione dell'appalto è adottata con determina del Direttore Generale dell'AIFA entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'AIFA.

## **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si rimanda a quanto disposto in merito nelle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali".

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

## **26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm. ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

### **28.1 – Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella Domanda di partecipazione, nel DGUE e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Disciplinare di gara nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

### **28.2 – Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **28.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

### **28.4 – Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento e rinvenibile al seguente link:

<https://www.aifa.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti>

sotto "Informativa\_ex\_art.13\_GDPR.pdf"

### **28.5 – Titolare, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco, con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al seguente indirizzo e-mail [ufficiogare@aifa.gov.it](mailto:ufficiogare@aifa.gov.it).

Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP dott.ssa Raffaella Cugini.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema di Intermediazione Telematico Acquisti di Regione Lombardia - SINTEL.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Agenzia Italiana del Farmaco assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

### **29. ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 sopra citato sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente,

- segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto relative ai contratti pubblici.

Fermi i divieti e il differimento dell'accesso previsti dal citato art. 53, sopra indicati, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono, segreti tecnici o commerciali quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione di cui al paragrafo 16.2 nonché quando tale dichiarazione manchi. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. In particolare la Stazione Appaltante garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela del richiedente.

Saranno comunque sottratti all'accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **30. TRASPARENZA E AVVISI RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DEL PRESENTE APPALTO**

Ai sensi degli artt. 74 comma 1, 79, comma 5-bis e 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura ivi inclusi quelli relativi alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'art. 53 ovvero secretati ai sensi dell'art. 162 del Codice, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo informatico dell'Agenzia, nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo internet <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti>.

Ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Resta salvo quanto disposto dal comma 4-bis dell'art. 29 del Codice.

Inoltre entro trenta giorni dalla conclusione del contratto l'esito della presente procedura di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice, sarà altresì trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 del Codice, secondo le modalità di pubblicazione in GUE di cui all'art. 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione e sarà consultabile sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia (d'ora in poi per brevità anche "SINTEL"), all'indirizzo internet [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

### **31. SICUREZZA: DUVRI E DVR**

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

È fatto obbligo all'Impresa di disporre affinché nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto vengano rispettate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Impresa dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra.

L'Impresa che risulterà aggiudicataria della presente gara dovrà produrre alla Stazione Appaltante il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato Tecnico, corredato da tutti gli allegati obbligatori per legge e firmato digitalmente.

*In caso di R.T.I./consorzi*, il DVR andrà prodotto da tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento o il consorzio.

Acquisito il suddetto documento, l'AIFA ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio delle prestazioni, l'integrazione e/o l'adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che l'Impresa rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del documento stesso.

In aggiunta a quanto sopra, l'Impresa avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);
- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'Impresa:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;
- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;
- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico controllo sanitario dei lavoratori;
- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, l'AIFA ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) (*Allegato E*) recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto e le relative misure di prevenzione e protezione.

L'interferenza è la circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei servizi si ha un contatto rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti.

Il DUVRI costituirà parte integrante del contratto di appalto e avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI. L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

**Il Direttore Generale**

F.to digitalmente

*Nicola Magrini*

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**Pubblicato sul profilo del committente in data 17/06/2022**